SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Giovedì 8 Maggio 1997

alle ore 9,30

181ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti *(Approvato dalla Camera dei deputati).* **(2396)**

2. Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. **(2310)**

3. Istituzione dell'Ente tabacchi italiani. **(1822)**

– PEDRIZZI ed altri. – Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato. **(1597)**

– *Relatrice* SARTORI.

II. Discussione della mozione n. 13 e svolgimento della interpellanza n. 297 sulla signora Silvia Baraldini *(testi allegati).*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

MOZIONE E INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO

I. Mozione

RUSSO SPENA, MANCONI, SALVATO, SCOPELLITI, SENESE, MARINO, PIERONI, SALVI, LA LOGGIA, FOLLONI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, BATTAFARANO, BESSO CORDERO, BETTONI BRANDANI, BOCO, BUCCIARELLI, CALVI, CAMERINI, CARPI, CAZZARO, CONTESTABILE, CORRAO, COSTA, D'ALESSANDRO PRISCO, DE LUCA Athos, DENTAMARO, DE ZULUETA, FALOMI, FERRANTE, GIARETTA, IULIANO, MACONI, MANIERI, MELUZZI, MONTICONE, MICELE, NAVA, RIGO, RIPAMONTI, ROBOL, SARACCO, SCHIFANI, SEMENZATO, SMURAGLIA, UCCHIELLI, VALLETTA, ZANOLETTI, BRUNO GANERI, CARPINELLI, SQUARCIALUPI, ERROI, SARTORI, MANFROI, SERENA. – Il Senato, (1-00013) (3 luglio 1996)

premesso:

che il Governo degli Stati Uniti in data 22 gennaio 1996 ha respinto la quarta richiesta del Governo italiano di trasferire Silvia Baraldini in un carcere del nostro paese, in osservanza della Convenzione di Strasburgo;

che la nostra connazionale ad ottobre del 1996 entrerà nel quindicesimo anno di prigionia; da 14 anni detenuta nelle carceri degli USA, ha subìto due interventi chirurgici per cancro squamoso uterino, e i suoi trascorsi medici giustificano un'azione umanitaria da parte delle autorità degli USA affinchè possa continuare a scontare la pena in Italia vicino alla madre, anziana ed inferma;

che sul caso Baraldini si sono espressi unanimemente e più volte il Parlamento italiano ed il Parlamento europeo, richiedendone il trasferimento in un carcere del suo paese;

che, in risposta alla mozione dei parlamentari Pistone (1-00154 del 13 luglio 1995) e Berlinguer (1-00158 del 28 luglio 1995), il Governo, in data 31 luglio 1995, aveva chiaramente indicato il suo intento di una mediazione amichevole dell'apposito organo del Consiglio d'Europa (articolo 23 della Convenzione di Strasburgo);

che il capo di Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 novembre 1995 aveva esplicitamente ribadito tale intento;

che i massimi vertici istituzionali e noti intellettuali italiani ed europei hanno sostenuto la stessa causa;

che l'applicazione della nuova legge USA contro il terrorismo, con la sua clausola sulla deportazione di soggetti stranieri sospetti o condannati per reati di tale natura, non coinvolge il caso di Silvia Baraldini, che, contrariamente a quanto riferito dalla stampa

italiana, non potrà essere rilasciata dal regime carcerario USA prima del 19 maggio 2008,

impegna il Governo a rinnovare immediatamente la richiesta di trasferimento in un carcere italiano della nostra connazionale, attivando contestualmente le procedure per il ricorso al Comitato europeo per gli affari penali del Consiglio d'Europa, come previsto dall'articolo 23 del trattato della Convenzione di Strasburgo, che prevede un'amichevole mediazione da parte del suddetto organo competente della Comunità europea, e come è stato già auspicato dalla risoluzione sulla detenzione di Silvia Baraldini, approvata in sessione plenaria dal Parlamento europeo il 15 febbraio 1996.

II. Interpellanza

CALVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso: (2-00297)

che quest'anno Silvia Baraldini potrà adire la *United States Parole Commission*, e cioè l'organo giurisdizionale deputato alla determinazione della pena da eseguire in concreto; (6 maggio 1997)

che il giudice di merito statuì sia la pena massima sia un termine, prima del quale non sarebbe maturato il diritto a proporre, ogni due anni, istanza alla commissione competente per la determinazione o la modifica della sanzione carceraria;

che per 14 anni Silvia Baraldini è stata detenuta in penitenziari americani in condizioni che la stessa autorità giudiziaria statunitense ha dovuto riconoscere illegittime, per la scelta arbitraria del regime al quale è stata sottoposta, e così gravemente disumane da violare i più elementari princìpi dei diritti dell'uomo;

che la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto della Columbia, con sentenza del 15 luglio 1988, ha riconosciuto che la detenzione presso il carcere di massima sicurezza di Lexington era stata disposta con provvedimento illegittimo ed immotivato e ha ordinato il trasferimento della Baraldini in altro istituto correzionale;

che la sentenza, avendo poi riconosciuta la «giusta causa» del reclamo, ammetteva la richiesta di risarcimento del danno;

che nel dicembre 1990 si riuniva in New York un tribunale speciale internazionale sulla violazione dei diritti umani; i membri del tribunale, formato da prestigiosi giuristi, tra l'altro – nel documento da loro elaborato, al capitolo 7, dal titolo «Torture e crudeltà, trattamenti inumani e degradanti» – ricordano che l'unità femminile di massima sicurezza di Lexington fu chiusa nel 1988 a seguito di una campagna nazionale ed internazionale per i diritti umani e fu anche oggetto di una condanna da parte di *Amnesty International*; si ricorda anche che i trattamenti includevano 2 anni di isolamento in celle sotterranee, con perquisizioni quotidiane e privazione del sonno; molti detenuti sono stati soggetti a «rallentamenti della diagnosi e della cura» di gravi malattie; la sentenza fa cenno al caso di Silvia Baraldini alla quale, pur essendo stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore, furono negate le necessarie visite medico-specialistiche;

che al di là di tali considerazioni, certamente non prive di valore giuridico ed umano, resta impellente il quesito su quale soluzione si

possa trovare per Silvia Baraldini senza che siano messi in discussione i princìpi regolatori di ciascun ordinamento e siano insieme rispettati i diritti dell'uomo e del cittadino e le finalità delle convenzioni internazionali pattuite;

che bene ha fatto, quindi, il Ministero di grazia e giustizia a presentare più volte, a nome del Governo italiano, la richiesta di applicazione della Convenzione di Strasburgo, e bene farà l'attuale Ministro se reitererà quanto prima una nuova richiesta;

che al fine di avere una visione più completa degli elementi sui quali possa fondarsi un giudizio sereno ed equo è opportuno riassumere i diversi elementi che sono a fondamento del diritto di Silvia Baraldini a tornare in Italia;

che con sentenza decisa il 28 novembre 1985 la corte di appello degli Stati Uniti, seconda circoscrizione, rigettava l'impugnazione proposta da Silvia Baraldini e confermava il verdetto di colpevolezza pronunciato nel 1983, dalla corte del distretto sud di New York, il cui atto di accusa era stato promosso il 24 novembre 1982; Silvia Baraldini era, quindi, condannata alla pena di quaranta anni di reclusione essendo stata riconosciuta responsabile:

a) del delitto di associazione per delinquere a scopo di cospirazione (*Racketeer influence corrupt organization act*); si tratta di una legge speciale promulgata per colpire la criminalità organizzata che consente il raddoppio della sanzione comminata;

b) del delitto di violazione sostanziale della legge RICO (di cui al capo *a*);

che la giuria ha ritenuto l'imputata colpevole di 2 dei 5 reati addebitati dall'accusa: concorso in una tentata rapina a Danbury, Connecticut, il 22 dicembre 1980 e concorso in sequestro di persona;

che 3 anni di reclusione sono stati poi irrogati per il delitto di «oltraggio alla corte»; in realtà si tratta del rifiuto di collaborazione che nel nostro ordinamento si potrebbe configurare più come un diritto che come un reato;

che è del tutto inutile ora dilungarsi in considerazioni sull'assoluta sommarietà della procedura, sulla debolezza delle garanzie processuali per l'imputata, sull'indefinibilità formale dei reati contestati o sulla insufficienza logica della tecnica argomentativa della sentenza;

che la definitività della sentenza di condanna non consente censure di questa natura; tuttavia, poichè i problemi processuali che oggi si pongono attengono all'esecuzione della pena, interessa riflettere sulla eventuale gravità dei reati contestati, sulla forma della partecipazione della Baraldini all'esecuzione materiale dei reati e sulla qualità processuale delle prove esibite;

che la sentenza impugnata informa che la Baraldini era stata ritenuta responsabile del reato di cospirazione avendo preso parte, senza svolgere attività di direzione, all'organizzazione terroristica denominata «The family»; l'imputazione di *racketeering* è stata fondata sulla partecipazione ad una tentata rapina ad un veicolo blindato a Danbury, Connecticut, nel 1980 e al sequestro di una guardia carceraria nel corso dell'evasione di Joanne Chesimord, condannata per l'assassinio di un agente di polizia nel 1979; per quanto riguarda la tentata rapina, la sentenza d'appello ricorda che l'accusa si fondava sulla testimonianza

dell'autore materiale della rapina che, collaborando con gli inquirenti, aveva effettuato una chiamata in correità;

che nella sentenza si legge: «Rison, un associato che partecipò alla tentata rapina di Danbury, ha testimoniato contro Baraldini. Rison ha testimoniato che la Baraldini aveva partecipato al tentativo. Egli basava le sue conclusioni sul fatto che vide molte più auto di copertura che guidatori sulla scena del tentativo e che Baraldini era sulla scena. Rison ha anche testimoniato che la Baraldini aveva commesso un'altra rapina basandosi su una simile presunzione mentre, in effetti, lei si trovava a quel tempo nello Zimbabwe. Presa da per sè la testimonianza del Rison è chiaramente una prova legalmente insufficiente. Ma un altro testimone, Sandra Mitchell, ha fornito una prova sufficiente per sostenere la colpevolezza della Baraldini, in quanto ha testimoniato che il 22 dicembre 1980, mentre era a casa per i preparativi del funerale di sua nonna, permise ai membri della «Famiglia» di prepararsi per la rapina di Danbury. Lei identificò la Baraldini come una delle donne che indossava una parrucca il giorno del tentativo»;

che va sottolineata la sconcertante affermazione secondo la quale la testimonianza di Rison, che in dibattimento risulta aver mentito ben due volte, sia «una prova legalmente insufficiente»; ma anche il secondo teste appare di dubbia credibilità, in quanto, in riferimento al rapimento, ha affermato di aver visto la Baraldini la mattina dell'evasione, mentre aspettava a bordo di una macchina per la fuga, fuori da un rifugio nell'East Orange, New Jersey; la vide immediatamente dopo l'evasione al nascondiglio e testimoniò che contemporaneamente aveva visto altre persone che, a suo dire, non erano presenti sul luogo dell'evasione, nè ad alcuna riunione organizzativa;

che dunque il teste fondamentale dell'accusa viene smentito in dibattimento e confessa di non aver detto il vero agli inquirenti; la verità è che la Baraldini non fu vista da Rison sul luogo dell'evasione, nè fu mai vista partecipare ad alcuna riunione organizzativa;

che la sentenza prosegue scrivendo: «Non di meno, nonostante la prova contro di lei sia obiettivamente debole, essa deve essere considerata insieme ad un manoscritto in cui si effettua una valutazione dell'operazione, documento che venne sequestrato durante una perquisizione nel rifugio di Odinga in Pittsburg. In quel documento un membro della famiglia espresse preoccupazione per il fatto che la polizia avrebbe potuto rintracciare un furgone che la Baraldini aveva acquistato poco tempo prima dell'evasione e più tardi passato ad Odinga. Il rapporto scritto raccomandava di togliere l'assicurazione al furgone e di venderlo. Entrambe le azioni vennero prontamente eseguite; tutto ciò, unitamente alla testimonianza di Rison, fornisce una prova sufficiente al sostegno del reato di rapimento in predicato contro Baraldini»;

che sconcertante è il fatto che la sentenza definisca «obiettivamente debole» la prova contro la Baraldini quando il teste ritratta le accuse e confessa la sua falsa deposizione; ma ancor più grave è l'affermazione secondo la quale la «prova sufficiente» per condannare l'imputata si fonda sulle affermazioni contenute in un documento non redatto dalla Baraldini che, «unitamente alla testimonianza di Rison», fornisce un quadro probatorio decisivo per la condanna;

che queste sono le prove a carico di Silvia Baraldini;

che sulla base di queste prove Silvia Baraldini è stata condannata alla pena di anni 40 di reclusione; dopo la condanna fu chiesto alla Baraldini di testimoniare in relazione a quanto era di sua conoscenza circa l'attività della FALM (Fuerzas armadas de liberaciòn puertorriguena); poichè l'imputata (già condannata per reato connesso) non si è dichiarata disponibile a testimoniare, è stata ritenuta responsabile di grave oltraggio alla corte e quindi condannata ad altri 3 anni di reclusione da scontarsi al termine dei 40 anni già irrogati con la prima sentenza;

che il 21 marzo 1983 era adottata a Strasburgo una convenzione internazionale – sottoscritta sia dall'Italia sia dagli Stati Uniti – avente ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali; con legge 25 luglio 1988, n. 344, era ratificata dall'Italia la convenzione e con legge 3 luglio 1989, n. 257, erano promulgate le disposizioni per l'attuazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983;

che la ragione della Convenzione sta nella volontà di alleviare la sofferenza di un cittadino condannato all'estero ad una pena restrittiva della libertà personale; non v'è dubbio che sia più difficile e gravoso da sopportare per i più vari e comprensibili motivi lo stato di detenzione in un paese straniero; va osservato che la pena afflittiva deve essere quella irrogata con la sentenza definitiva; l'esecuzione della condanna in un paese del quale il detenuto non è cittadino aggrava l'afflittività della pena, definendo così anche princìpi e norme dei diritti dell'uomo;

che il meccanismo procedurale di attuazione non è complesso; la corte di appello italiana che procede, dopo aver accertato e studiato gli atti, dovrà applicare gli articoli 9, 10 e 11 del trattato;

che lo Stato di esecuzione non avrà sindacato nel merito dei fatti, ma «l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge» dello stesso Stato di esecuzione (articolo 9, n. 3); in caso di continuazione della esecuzione «lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilito dallo Stato di condanna» (articolo 10, n. 1); quando tuttavia sorge un'incompatibilità tra la natura o la durata della sanzione, con la legge dello Stato di esecuzione, «questo Stato può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o alla misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato» (articolo 10, n. 2);

che comunque la sanzione irrogata in concreto non può mai essere più grave della sanzione imposta nello Stato di condanna, nè eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione; quindi il calcolo della pena e la sua determinazione avverranno (articolo 4 della legge n. 257 del 1989) da parte dei giudici applicando i princìpi del codice vigente, ponendo in essere un riconoscimento speciale di sentenza con il quale il giudice dello Stato di esecuzione modifica un provvedimento giudiziario definitivo di altro Stato e, al fine di applicare una convenzione internazionale, ha facoltà di derogare al principio di sovranità;

che nel 1989 Silvia Baraldini ha presentato domanda di trasferimento in Italia, chiedendo l'applicazione della Convenzione di Strasburgo; nell'ottobre 1989 il Ministro di grazia e giustizia italiano, professor Giuliano Vassalli, presentava personalmente all'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma la richiesta formale del Governo italiano di ottenere il tra-

sferimento in Italia di Silvia Baraldini; il 20 gennaio 1989 il Governo italiano ha appreso la decisione del Dipartimento di giustizia USA di non accogliere la richiesta; le ragioni per le quali le autorità statunitensi hanno deciso di non consentire l'applicazione della convenzione internazionale erano fondate sulla «nostra preoccupazione che, nel caso tornasse in Italia, essa sconterebbe una pena sostanzialmente più breve di quella assegnata negli Stati Uniti. Non potremmo tollerare un rilascio a più breve termine della Baraldini, per i seguenti motivi:

1) la natura estremamente violenta e grave dei suoi reati;
2) il rifiuto della Baraldini a collaborare;
3) la sua mancanza di pentimento per i suoi crimini;
4) il nostro convincimento che, nel caso venisse rilasciata, la Baraldini riprenderebbe a commettere attività criminali contro gli Stati Uniti»;

che in breve si può osservare che tali considerazioni sono assolutamente incongrue; la differenza di pena da scontare è formalmente prevista dalla convenzione sottoscritta dagli Stati Uniti e non ha senso alcuno, quindi, eccepire la non applicabilità della convenzione perchè si applicherebbe una norma in essa prevista;

che non è affatto vero che i reati siano stato giudicati di natura estremamente violenta e grave; il rifiuto a collaborare attiene eventualmente alla determinazione della pena o all'ottenimento di benefici previsti dallo Stato di condanna: è irrilevante l'osservazione in tema di applicazione di un trattato internazionale; è superfluo sottolineare quanto questo argomento sia in grave conflitto con qualsivoglia principio che regoli uno Stato di diritto;

che la mancanza di pentimento è poi un argomento valido in un ordinamento informato ai princìpi di uno Stato etico; risibile è infine che la Baraldini, nel caso in cui dovesse scontare una pena inferiore ai 43 anni irrogati, costituirebbe un pericolo per gli Stati Uniti in quanto potrebbe svolgere attività criminali;

che l'onorevole Susanna Agnelli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, nella seduta del 18 gennaio 1991 alla Camera dei deputati, rispondendo ad interpellanze ed interrogazioni, esprimeva il «rincrescimento italiano» e la volontà del Governo di continuare a seguire questa vicenda «con particolare attenzione, effettuando tutti i passi opportuni affinchè la domanda di trasferimento della Baraldini possa essere questa volta accettata dalle autorità americane»;

che era stata quindi presentata una nuova richiesta da parte della Baraldini e del Governo italiano; il Ministro di grazia e giustizia incaricava il dottor Giovanni Falcone, direttore generale degli affari penali, di seguire personalmente la vicenda; dopo numerosi interventi e viaggi negli Stati Uniti il dottor Falcone in data 10 dicembre 1991 riceveva una lettera di Silvia Baraldini nella quale erano ribadite le ragioni per le quali insisteva nella richiesta di rientrare in Italia; Silvia Baraldini riaffermava i suoi profondi legami con la famiglia e con la sua terra d'origine, ricordava le sue gravi condizioni di salute ed esprimeva il suo desiderio di reinserirsi nella vita sociale italiana, augurandosi di aver dissipato ogni «preoccupazione» del Governo americano sulle sue intenzioni future;

che questa lettera era allegata nella richiesta istruita dal dottor Falcone e presentata dal Governo italiano alle autorità americane il 25 gennaio 1992; nel rinnovare la richiesta, il Governo italiano precisava che «nel procedere al riconoscimento della sentenza di condanna, disporrà – nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, ed all'articolo 10, comma 2, della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate – che la Baraldini sia assoggettata nel nostro paese ad una pena corrispondente, per natura giuridica, a quella stabilita dalle corti americane»;

che con nota 5 ottobre 1992 il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti comunicava alle autorità italiane il rigetto della richiesta di trasferimento in Italia; in tale nota si faceva osservare che si deve «considerare l'impatto con la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario americano, nonchè l'inevitabile e del tutto ingiustificata offesa che tale pubblico riterrebbe di subire se dovesse risultare che questa terrorista, condannata ed ancora pericolosa, può manipolare le condizioni della sua detenzione ottenendo il trasferimento pur non essendosi pentita»;

che il Ministro di grazia e giustizia onorevole Martelli, rispondendo ad interrogazioni alla Camera dei deputati, concludeva osservando che il Governo italiano si riprometteva di svolgere ogni ulteriore iniziativa per Silvia Baraldini «nella considerazione che sulla recente decisione non abbia mancato di influire la campagna elettorale in pieno svolgimento, per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti»;

che in data 6 aprile 1993 l'allora ministro professor Giovanni Conso inviava una nuova richiesta di applicazione della Convenzione di Strasburgo ed in data 21 dicembre 1994 il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti, tramite la signora Joann Harris, comunicava che, per i medesimi motivi già esposti, la richiesta non era accolta;

che nel frattempo la Baraldini ha maturato il diritto di adire la *Parole Commission*; il meccanismo sanzionatorio in vigore negli USA al momento del processo prevedeva che la giuria fosse deputata al giudizio di colpevolezza, ed il giudice togato poteva determinare la pena nel suo massimo (40 anni) e la pena minima (10 anni), prima della quale non avrebbe potuto essere presentato ricorso alla *Parole Commission*; questa commissione determina in concreto la sanzione da applicare; l'udienza si svolge senza alcuna forma predeterminata; si tratta di un colloquio al quale interviene il pubblico ministero che, non essendo previste regole procedurali, può produrre atti e documenti irrituali o vietati nel dibattimento; è quindi una procedura d'alto rischio, nella quale, senza necessità di motivare la decisione con argomentazioni logiche, la conclusione può essere affidata anche a stati emotivi più che a ragionamenti rigorosi; di qui l'urgenza di insistere perchè il Governo italiano reiteri la richiesta di applicazione della Convenzione di Strasburgo, e così potrà tener fermo e rendere più incisivo l'impegno a far comprendere al Governo americano che la detenzione di Silvia Baraldini negli Stati Uniti è contraria allo spirito e al dettato della Convenzione di Strasburgo, ai princìpi dei diritti dell'uomo e al rispetto della dignità e dell'integrità morale, intellettuale e fisica di chi, pur avendo commesso errori, può e deve essere assoggettato ad una sanzione proporzionata alla gravità dei fatti e ad un'esecuzione della pena non crudele e vessatoria;

che una pena di 43 anni per quei reati ed eseguita in condizioni disumane quali quelle cui è stata sottoposta Silvia Baraldini nel carcere di Lexington (Virginia) sono il segno di un'iniquità che colpisce, innanzitutto, chi la subisce, ma che certamente non fa onore a chi la impone;

che a seguito della situazione che si ebbe a determinare, con il diniego statunitense alla quarta richiesta di applicazione della Convenzione, l'interpellante inviò, nella sua qualità di avvocato difensore di Silvia Baraldini, una lettera all'allora Ministro di grazia e giustizia, dottor Filippo Mancuso, ove, fra l'altro, si scriveva: «Ho avuto già occasione di esprimere, attraverso scritti e dichiarazioni, il rispetto nei confronti dell'ordinamento giurisdizionale statunitense, ma anche le mie perplessità circa le connotazioni etiche che informano talune decisioni; l'esemplarità della sanzione e la funzione non meramente rieducativa dell'esecuzione della pena destano non solo perplessità ma anche preoccupazione;

è evidente, tuttavia, che non possono essere questi i problemi dei quali occuparsi in quanto essi sono presupposti che non consentono in alcun modo di esprimere qualsivoglia valutazione; si è in presenza di elementi oggettivi ed ormai insindacabili; il problema, com'è noto, consiste nell'applicazione della Convenzione europea di Strasburgo; la risposta che sostanzialmente è stata data dal governo americano appare non soltanto illegittima ma è, ovviamente secondo il mio parere, priva di qualsiasi senso di eguaglianza fra le parti, di qualsivoglia rispetto per la lettera della convenzione e venata da un'ingiustificata supponenza (d'altra parte già in altra occasione furono espressi giudizi poco lusinghieri nei confronti del sistema giudiziario italiano e l'allora Ministro professor Giuliano Vassalli seppe dare una ferma ed equilibrata risposta); ritengo sia assolutamente inammissibile che si possa affermare che il Governo statunitense accederebbe all'applicazione della convenzione qualora il Governo italiano garantisse che Silvia Baraldini, tornata in Italia, sconti il residuo della pena in un istituto simile a quello nel quale oggi Silvia Baraldini si trova; è ovvio che non presenti difficoltà alcuna individuare un simile istituto di pena in Italia; è certo, però, che il Governo americano impose a Silvia Baraldini la detenzione presso il carcere di Lexington, noto nel mondo intero per i connotati di disumanità e violenza alla quale i detenuti erano sottoposti; tale carcere fu, infatti, chiuso per le proteste di numerose associazioni umanitarie allorquando si venne a sapere a quali pratiche seviziatorie erano sottoposti i detenuti; stabilito quindi che le nostre carceri, sia pure non perfette, non raggiungono però questo grado di disumanità, occorre passare ad analizzare la seconda richiesta;

è stato più volte fatto presente, che in uno Stato di diritto, fondato sul principio della separazione dei poteri, il Governo non può in alcun modo formulare suggerimenti e tantomeno imposizioni all'azione degli organi giurisdizionali; di tale situazione mi sembra che il Governo statunitense sia del tutto consapevole, tant'è vero che la lettera della signora Harris si conclude affermando che tale condizione è ad ogni evidenza impossibile; da ciò se ne deve dedurre che il Governo americano, con la richiesta formulata e con la consapevolezza della impossibilità di attuazione, intende disapplicare in modo palese la Convenzione di Stra-

sburgo; la conclusione a cui intendo pervenire è che il Governo italiano debba prendere in considerazione l'ipotesi di cui agli articoli 23 e 24 della Convenzione di Strasburgo; mi riferisco al ricorso al Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio d'Europa; tale comitato è deputato istituzionalmente a dirimere dispute, interpretazioni errate ed evasive concernenti gli impegni sanciti dalla convenzione, nonchè contrasti per quanto concerne la clausola della reciproca consensualità nell'esecuzione dei suoi protocolli; appare evidente che la richiesta pretestuosa di una condizione impossibile manifesta una decisa volontà di disapplicazione del trattato; se così è, il ricorso formale *ex* articolo 23 della convenzione appare doveroso per la controparte italiana; peraltro il quesito è stato già posto con un'interpellanza inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia il 2 febbraio 1995 e sottoscritta da numerosi parlamentari delle più diverse parti politiche. Infine, se questa situazione dovesse perdurare, il Governo, italiano non potrebbe sottrarsi all'obbligo di rendere inapplicabile il trattato nei confronti della controparte inadempiente; l'articolo 24 del trattato prevede, infatti, che ogni parte possa in qualsiasi momento denunciare la convenzione; il protrarsi nel tempo, che priva Silvia Baraldini di una sua legittima aspettativa all'applicazione della convenzione, non può non determinare, a fronte di un'immotivata ed ingiustificata volontà di non adempiere, la denuncia del trattato stesso; e ciò per salvaguardare il prestigio del nostro Paese e la Sua pari dignità internazionale»,

si chiede di sapere:

quando il Ministro in indirizzo riterrà di dover presentare nuova richiesta di applicazione della Convenzione di Strasburgo e se intenda avvalersi degli articoli 23 e 24 della Convenzione stessa, ricorrendo al Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio d'Europa;

se il Ministro non ritenga di comunicare quali iniziative abbia inteso porre in essere per tutelare i diritti della cittadina Silvia Baraldini.